



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO ACER

N. 5 DEL 22-05-2019

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 D.Lgs. n°175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di maggio, l'Arch. Alberto Romeo GENTILE, nella qualità di Commissario Straordinario A.C.E.R. dello IACP della Provincia di Caserta, con i poteri conferiti: - con il decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale n. 134 del 24/05/2016 pubblicato sul BURC n.34 del 30/05/2016; - del Regolamento Regionale n. 4 del 28/06/2016 di riordino degli IACP ed istituzione dell'ACER pubblicato sul BURC n. 43 del 29/06/2016; - dall'art.13, c.4, lett.a, della L.R. n.38 del 2017 che ha novellato l'art. 3 della L.R. 12/2016 disponendo la proroga del commissariamento degli IAACCP campani fino al 31/12/2018; - dalla DGR Campania n.72 del 13/02/2018; - dal Decreto Presidenziale n.51 del 30/03/2018 di rinnovo dell'incarico di Commissario Straordinario in attuazione dell'art. 13 c.4, letta, della L.R. 38/2017; - dalla LR. Campania n. 60/2018 di proroga del Commissariamento al 31/01/2019; assistito dal Direttore Generale Dott.ssa Rosa Percuoco:

VISTO il vigente statuto dell'Ente approvato con delibera del C.d.A. n° 2297 del 27.10.1999

ATTESO che in virtù del predetto D.P.G.R. Campania n. 134/2016 il Commissario ha tutti i poteri, nessuno escluso, assegnati dalla legge e dai Regolamenti al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione dell'IACP di Caserta;

VISTI il D.Lgs. 150/2009; la legge 6 novembre 2012, n. 190; il D.Lgs. 33/2013;

PREMESSO CHE

- l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016;

- a norma dell'art. 24, comma 1 TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

- ad individuare, nel medesimo provvedimento, le partecipazioni eventualmente detenute in società che:

- 1) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1,2 e 3, TUSP;
- 2) non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, TUSP;
- 3) ovvero ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, TUSP;

- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP;

- nel dettaglio, le disposizioni sopra richiamate prevedono che è consentito di costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;

3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, TUSP;

4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016;

6) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 TUSP;

- pertanto, a norma dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, l'Istituto deve adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi:

1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP;

2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

PREMESSO che l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP). dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016;

PREMESSO che a norma dell'art 2 lett.f) e g) del TUSP il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni dell'Istituto in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

CONSIDERATO che dall'esame degli atti e dei documenti d'ufficio, lo IACP di Caserta non risulta in possesso di partecipazioni detenute direttamente e indirettamente in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del TUSP

Con il parere favorevole del Direttore Generale Dott.ssa Rosa Percuoco e della Responsabile del S.E.F. Dott.ssa Donatella Galardo; in calce al presente decreto


Con effetto immediato e nel rispetto dei riferimenti riportati

DECRETA

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

- di dare atto dell'assenza di partecipazioni possedute dallo IACP di Caserta alla data 31/12/2017;
- di trasmettere tempestivamente l'esito della presente ricognizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro disponibile sulla piattaforma web del MEF;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 17 del DL. 24 giugno 2014, n. 90 l'esito della ricognizione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania mediante invio di copia della presente deliberazione
- di dare atto che il presente Decreto Commissariale è immediatamente esecutivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Arch. Alberto Romeo Gentile)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosa Percuoco)

LA RESPONSABILE DEL S.E.F.
(Dott.ssa Donatella Galardo)